

Parte A: Indagine

Indice

5 Requisiti per le richieste riguardanti le indagini	3
5.1 Momenti per la presentazione di richieste riguardanti provvedimenti d'indagine	3
5.1.1 Momento per la presentazione della richiesta di consultazione dell'UFAM	3
5.1.2 Momento per la presentazione della richiesta di assegnazione	3
5.1.3 Momento per la presentazione della richiesta di pagamento	3
5.2 Contenuto della richiesta di consultazione	3
5.2.1 Dati concernenti il sito inquinato	3
5.2.2 Dati concernenti l'indagine preliminare	4
5.2.3 Dati concernenti l'indagine dettagliata	4
5.3 Contenuto della richiesta di assegnazione	4
5.3.1 Dati concernenti l'indagine preliminare	4
5.3.2 Dati concernenti l'indagine dettagliata	5
5.3.3 Dati concernenti i presumibili costi d'indagine computabili	5
5.4 Contenuto della richiesta di pagamento	6
5.4.1 Costi d'indagine computabili inferiori a 250 000 franchi	6
5.4.2 Costi d'indagine computabili superiori a 250 000 franchi	6
Allegato relativo alla parte 5	7
5a Condizioni e fasi della procedura d'indennizzo per le indagini preliminari (spiegazioni nei cap. 2 e 3)	7
5b Condizioni e fasi della procedura d'indennizzo per le indagini dettagliate (spiegazioni nei cap. 2 e 3)	8
5c Modulo relativo ai dati generali per l'indagine del sito inquinato	9

5 Requisiti per le richieste riguardanti le indagini

5.1 Momenti per la presentazione di richieste riguardanti provvedimenti d'indagine

5.1.1 Momento per la presentazione della richiesta di consultazione dell'UFAM

Nei casi con costi computabili complessivi superiori a 250 000 franchi il Cantone deve consultare l'UFAM. La consultazione ha luogo se il capitolato d'oneri è allo stato di bozza, ossia prima che il Cantone lo abbia approvato¹ e prima dell'inizio dell'indagine tecnica o dell'indagine dettagliata (cfr. art. 14 OTaRSi).

5.1.2 Momento per la presentazione della richiesta di assegnazione

Nei casi con costi computabili complessivi superiori a 250 000 franchi, dopo la consultazione il Cantone deve presentare una richiesta di assegnazione. Tale richiesta deve essere presentata all'UFAM dopo che il Cantone ha approvato il capitolato d'oneri e prima dell'avvio dei provvedimenti (cfr art. 26 della legge sui sussidi LSu; RS 616.1; cfr. anche art. 16 cpv. 3 lett. a OTaRSi).

5.1.3 Momento per la presentazione della richiesta di pagamento

A prescindere dall'ammontare dei costi computabili complessivi, occorre presentare all'UFAM la richiesta di pagamento quando il Cantone ha svolto l'indagine e preso posizione in merito al rapporto d'indagine nonché quando sono disponibili la valutazione e la classificazione del sito da parte del Cantone secondo l'articolo 8 OSiti o la valutazione degli obiettivi e dell'urgenza del risanamento secondo l'articolo 14 OSiti.

5.2 Contenuto della richiesta di consultazione

La consultazione deve contenere dati generali sul sito inquinato e indicazioni sull'indagine prevista. Inoltre devono essere fondamentalmente dimostrate le condizioni per l'assegnazione di indennità secondo il capitolo 2. L'UFAM verifica inoltre se i provvedimenti per l'indagine tecnica o dettagliata proposti nella bozza del capitolato d'oneri sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica.

5.2.1 Dati concernenti il sito inquinato

Per l'elenco dei dati generali concernenti il sito inquinato occorre utilizzare il modulo accluso all'allegato 5c, che è altresì disponibile online al sito: www.bafu.admin.ch/uv-1405-i.

¹ Sulla base dell'indagine storica viene approntato un capitolato d'oneri concernente l'oggetto, la portata e i metodi dell'indagine tecnica (cfr. art. 7 cpv. 3 OSiti).

5.2.2 Dati concernenti l'indagine preliminare

Alla richiesta di consultazione occorre allegare le basi e gli elementi sostanziali delle indagini tecniche pianificate, segnatamente:

- il rapporto sull'indagine storica;
- la bozza del capitolato d'onori per l'indagine preliminare e la relativa valutazione dell'autorità cantonale;
- i dati generali concernenti il sito inquinato;
- la stima dei costi per l'indagine preliminare.

5.2.3 Dati concernenti l'indagine dettagliata

Nel quadro della consultazione occorre presentare all'UFAM:

- i rapporti relativi all'indagine preliminare;
- le prese di posizione dell'autorità sull'indagine preliminare;
- la bozza del capitolato d'onori per l'indagine dettagliata e la relativa valutazione dell'autorità cantonale;
- la stima dei costi per l'indagine dettagliata.

Se non è già stata inoltrata una richiesta concernente l'indagine preliminare, occorre presentare all'UFAM anche i dati del capitolo 5.2.1.

5.3 Contenuto della richiesta di assegnazione

Importante: per quanto concerne i dati necessari per una richiesta di assegnazione elencati qui di seguito, si presuppone che sia stata svolta prima una consultazione. In caso contrario occorre integrare nella richiesta di assegnazione i dati di una consultazione (cfr. cap. 5.2).

5.3.1 Dati concernenti l'indagine preliminare

Alla richiesta di assegnazione occorre allegare i seguenti dati:

- il capitolato d'onori definitivo e approvato dall'autorità cantonale (concernente in particolare l'oggetto, la portata e i metodi dell'indagine tecnica, compreso il tempo necessario con inizio e fine dell'indagine);
- la stima dei costi dei provvedimenti previsti secondo il capitolato d'onori;
- l'approvazione del servizio specializzato cantonale relativa al capitolato d'onori;
- in caso di costi scoperti, una decisione sulla ripartizione dei costi o un'appropriata ripartizione di costi effettuata dal servizio specializzato cantonale (per i dati relativi alla ripartizione dei costi cfr. cap. 3.5).

L'approvazione del capitolato d'onori da parte dell'autorità cantonale comprende in particolare la valutazione se:

- i provvedimenti dell'indagine tecnica consentono di raggiungere gli obiettivi d'indagine in relazione alle dichiarazioni concernenti la valutazione conclusiva della necessità di sorveglianza o risanamento del sito inquinato;
- i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica.

Nell'approvazione relativa al capitolato d'onori l'autorità cantonale stabilisce di norma almeno:

- l'oggetto e la portata dei provvedimenti con riferimento al capitolato d'onori;
- i termini da rispettare.

5.3.2 Dati concernenti l'indagine dettagliata

Nel quadro della richiesta di assegnazione concernente l'indagine dettagliata occorre presentare all'UFAM:

- il capitolato d'onori relativo all'indagine dettagliata concordato con l'autorità esecutiva;
- l'approvazione del servizio specializzato cantonale relativa al capitolato d'onori;
- la stima di costi relativa all'indagine dettagliata secondo il capitolato d'onori;
- la decisione dell'autorità sullo svolgimento dell'indagine dettagliata;
- in caso di costi scoperti, una decisione sulla ripartizione dei costi o un'appropriata ripartizione di costi del servizio specializzato cantonale (per i dati relativi alla ripartizione dei costi cfr. cap. 3.5).

L'approvazione da parte dell'autorità cantonale del capitolato d'onori relativo all'indagine dettagliata comprende in particolare la valutazione se:

- i provvedimenti dell'indagine dettagliata consentono di determinare i dati necessari per la valutazione conclusiva degli obiettivi e dell'urgenza del risanamento del sito inquinato e se questi dati consentono di stimare correttamente la minaccia;
- i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica.

Nell'approvazione relativa al capitolato d'onori l'autorità cantonale stabilisce di norma almeno:

- l'oggetto e la portata dei provvedimenti con riferimento al capitolato d'onori;
- i termini da rispettare.

5.3.3 Dati concernenti i presumibili costi d'indagine computabili

Alla richiesta di assegnazione occorre allegare un elenco dei presumibili costi computabili relativi all'indagine preliminare (costi dell'indagine storica e costi presumibili dell'indagine tecnica) o dei presumibili costi computabili dell'indagine dettagliata.

Gli articoli 12 e 13 OTaRSi definiscono in generale i costi d'indagine computabili. I costi d'indagine computabili sono i costi che sono in relazione diretta con i rispettivi provvedimenti necessari. I costi d'indagine computabili devono essere distinti:

- dai costi d'indagine totali (computabili e non computabili);
- dai costi scoperti computabili (costi d'indagine computabili che devono essere assunti dall'ente pubblico);
- dall'importo dell'indennità (importo OTaRSi che viene infine versato al Cantone).

Sono considerati costi d'indagine computabili in particolare i costi per:

- l'indagine preliminare secondo l'articolo 7 OSiti (indagine storica, approntamento del capitolato d'onori per l'indagine tecnica, indagine tecnica);
- l'indagine dettagliata secondo l'articolo 14 OSiti;
- le prestazioni di laboratorio, di ingegneri e geologi (determinazione della situazione idrogeologica, carotaggi, prelievo di campioni, accompagnamento tecnico dell'indagine, analisi, valutazione e rapporto peritali), le indagini per stimare la minaccia in misura adeguata, in particolare sulla diffusione di sostanze nocive nelle acque di superficie e nella corrente di subalveo (impiego di strumenti di calcolo come TransSim e altri modelli);
- servizi geometrici tecnicamente necessari per l'indagine (taratura di piezometri o simili)
- i lavori edili per l'allacciamento temporaneo, i trasporti e le attrezzature per l'indagine;
- la sicurezza sul lavoro e la protezione dalle emissioni durante l'indagine;
- la gestione del progetto, la direzione dei lavori.

Non sono considerati costi d'indagine computabili in particolare:

- l'acquisto e il deprezzamento di terreni,
- l'iscrizione al catasto;
- l'allestimento di strutture organizzative;
- l'informazione al pubblico e agli ambienti politici²;
- i costi di capitale;
- gli accertamenti giuridici e le spese giudiziarie;
- le assicurazioni;
- i costi amministrativi come i costi di gestione del proprietario del fondo, le spese di trasloco, le perdite di reddito locativo e le perdite di raccolto;
- le tasse³.

5.4 Contenuto della richiesta di pagamento

5.4.1 Costi d'indagine computabili inferiori a 250 000 franchi

Se non sono state già effettuate in via eccezionale una consultazione e un'assegnazione, in caso di costi d'indagine computabili inferiori a 250 000 franchi occorre inoltrare nella richiesta di pagamento i documenti indicati nei precedenti capitoli «Contenuto della richiesta di consultazione» e «Contenuto della richiesta di assegnazione» .

Inoltre occorre allegare alla richiesta di pagamento i seguenti documenti:

1. il rapporto con i risultati dell'indagine (compreso eventualmente il calcolo della diffusione di sostanze nocive);
2. la copia della presa di posizione del Cantone in merito ai provvedimenti d'indagine preliminare già attuati secondo l'articolo 7 OSiti e la valutazione del sito in relazione alla necessità di sorveglianza e risanamento secondo l'articolo 8 OSiti o copia della presa di posizione del Cantone in merito all'indagine dettagliata con la valutazione dell'obiettivo di risanamento e dell'urgenza secondo l'articolo 14 OSiti;
3. un elenco dell'insieme dei costi d'indagine effettivamente sostenuti e computabili verificato e vistato dal competente servizio specializzato cantonale. Nell'elenco dei costi dettagliato occorre indicare la data del conteggio, il fatturante, il genere di prestazione e l'importo. Il controllo dei singoli giustificativi spetta al competente servizio specializzato cantonale. I singoli giustificativi devono essere inoltrati solo su richiesta dell'UFAM.

5.4.2 Costi d'indagine computabili superiori a 250 000 franchi

Per quanto concerne la richiesta di pagamento in caso di costi superiori a 250 000 franchi, la maggior parte dei dati è stata già fornita nell'ambito della consultazione e della richiesta di assegnazione di indennità.

Per completare la richiesta occorre inoltrare all'UFAM i dati indicati nel capitolo 5.4.1 (rapporto finale, presa di posizione del Cantone ed elenco dei costi).


Dopo aver valutato la richiesta di pagamento ed espresso un parere positivo sul diritto alle indennità, l'UFAM ne dispone il pagamento.

² A meno che non sia esplicitamente richiesto dalla legge (pubblicazione della domanda di costruzione o simili)


³ Ad eccezione del permesso di trivellazione e del permesso di costruzione

Allegato relativo alla parte 5

5a Condizioni e fasi della procedura d'indennizzo per le indagini preliminari (spiegazioni nei cap. 2 e 3)



5b Condizioni e fasi della procedura d'indennizzo per le indagini dettagliate (spiegazioni nei cap. 2 e 3)



5c Modulo relativo ai dati generali per l'indagine del sito inquinato

Questo modulo deve essere inoltrato una sola volta nel quadro della procedura d'indennizzo OTaRSi. Contrassegnare ciò che fa al caso

1. Si tratta di una

richiesta di consultazione richiesta di assegnazione richiesta di pagamento

2. Denominazione del sito inquinato

[Redacted]

Numero CSI: [Redacted]

3. Comune, ubicazione del sito:

[Redacted]

Coordinate: [Redacted]

Pianta dell'area (**allegato**)

4. Rapporti di proprietà (proprietari del sito inquinato, nomi, indirizzi)

[Redacted]

5. Genere di sito

Sito aziendale Sito di deposito Sito di incidente

Per le discariche di rifiuti urbani: conferma che si tratta di una discarica comunale gestita dall'ente pubblico o nell'interesse pubblico (**allegato**)

9. Periodi

Periodo di attività o periodo nel quale gli inquinanti sono penetrati nel sottosuolo (anno):

dal al ancora in attività

Periodo di deposito per le discariche (anno):

dal al

Momento dell'incidente (anno):

10. Settori ambientali minacciati

Beni ambientali	Minaccia ambientale già in atto	Pericolo concreto
<input type="checkbox"/> Acque sotterranee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Acque superficiali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Suolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Valutazione della necessità d'indagine da parte dell'autorità (allegato)